

Entrato in vigore il giorno 01.01.2026 (quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione all'Albo pretorio unitamente alla delibera di approvazione) - dalla data di entrata in vigore del presente nuovo testo regolamentare è abrogato il Regolamento precedentemente approvato con Delibera C.U. n. 13 del 30.07.2018, modificato con Del. C.U. n. 19 del 09.04.2019, disciplinante la materia dello spettacolo viaggiante



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 29 del 16-12-2025

### INDICE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Assegnazione delle aree
- Art. 4 - Requisiti per l'assegnazione delle aree e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante
- Art. 5 - Obblighi degli esercenti
- Art. 6 - Contenuto della domanda
- Art. 7 - Elenco delle aree pubbliche disponibili
- Art. 8 - Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione
- Art. 9 - Istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione e criteri di priorità

#### TITOLO II - INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 10 - Criteri per la composizione dei Luna Park
- Art. 11 - Referente del Luna Park
- Art. 12 - Anzianità di frequenza
- Art. 13 - Conversione di un'attrazione
- Art. 14 - Attrazione novità
- Art. 15 - Successioni e subingressi
- Art. 16 - Allestimento e funzionamento dei Luna Park
- Art. 17 - Date di inizio delle attività, orari di apertura e altre iniziative in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee
- Art. 18 - Durata delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 19 - Comunicazione alle organizzazioni sindacali

#### TITOLO III - SPETTACOLI CIRCENSI

- Art. 20 - Aree e frequenza delle manifestazioni circensi
- Art. 21 - Tutela degli animali

#### TITOLO IV - SANZIONI E REVOCHE

- Art. 22 - Motivi di revoca e sanzioni
- Art. 23 - Abrogazioni

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e l'installazione delle relative attrazioni, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 e s.m. e i., nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico e pagamento di canoni e tributi, si fa rinvio ai regolamenti comunali vigenti.
3. La funzione inherente la materia disciplinata dal presente Regolamento, è conferita dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.  
L'ufficio competente in merito all'istruttoria ed all'emanazione dei provvedimenti nella materia oggetto del presente Regolamento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP).
4. I provvedimenti che attengono all'individuazione e concessione delle aree, rimangono di competenza dei Comuni.
5. Il presente Regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale, definita "a cappello", come meglio specificata all'art. 2 del presente Regolamento.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a. "attività di spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione rispondenti a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività;
- b. "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, come aggiornato da Decreto Ministeriale vigente;
- c. "teatro viaggiante": teatri e teatrini di burattini (o marionette) come definiti nella sezione III dell'elenco di cui alla sopra citata Legge n. 337/1968 e s.m. e i;
- d. "circhi": circhi equestri e ginnastici ed arene ginnastiche come definiti nella sezione IV dell'elenco di cui alla sopra citata Legge n. 337/1968 e s.m. e i;
- e. "artista di strada": qualsiasi professionista che esercita in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e itinerante, senza un predeterminato corrispettivo per lo spettacolo, la propria espressione artistica quale ad esempio: musica, giochi di abilità o prestigio, equilibrio e simili, creazione di figure con palloncini;
- f. "attività esistente": attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui al precedente punto b) e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12 dicembre 2007;

- g. "Luna-park" o parco divertimenti, si intende lo spazio pubblico ove operano un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante la cui composizione non sia inferiore a dieci unità, di cui al D.M. per i beni e le attività culturali del 23/05/2003. Le attrazioni sono autorizzate singolarmente *dal competente ufficio dell'Unione dei Comuni*. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. In questo contesto, al fine della definizione di Luna Park, non si tiene conto delle "piccolissime attrazioni". Tale definizione non si riferisce, comunque, ai "parchi di divertimento" soggetti ad autorizzazione ministeriale;
- h. "gestore": soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- i. "anzianità di presenza": il numero di presenze, maturate da un gestore, a specifiche manifestazioni o iniziative, con la stessa attrazione;
- j. le diciture "piccole attrazioni", "medie attrazioni" e "grandi attrazioni" fanno riferimento alla classificazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Elenco delle attività spettacolari di cui all'art.4 della legge 337/1968;
- k. ai fini del presente regolamento, col termine "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq.2 quali pugnometri, "apparecchi forza muscolare" e simili;  
Sono altresì considerate "piccolissime attrazioni", anche se non previste nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 337/68, e comunque con ingombro non superiore a mq. 2, i banchetti di zucchero filato e pop-corn che possono essere concessi all'esercente unitamente alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, purché in regola con le norme igienico-sanitarie;
- l. "organico" si intende la composizione di un Luna Park determinata, per categoria, tipologia di attrazione, utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità;
- m. "conversione" si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, anche di diversa tipologia e dimensione, purché compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15;
- n. per "attrazione di novità" si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione di novità dovrà offrire caratteristiche diverse dalle altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e segue le disposizioni di cui al successivo art. 13.

### **Art. 3** **Assegnazione delle aree**

1. Le aree destinate allo spettacolo viaggiante sono quelle espressamente indicate dai Comuni, ai sensi della legge 18.3.1968 n. 337 e s.m. e i., ed approvate con deliberazione di Giunta dei rispettivi Comuni e loro successivi aggiornamenti.
2. Fatte salve le aree del Luna Park deliberate dalle Giunte Comunali, per alcune particolari attrazioni, qualora non si configuri un "Luna Park" possono essere utilizzate per lo spettacolo viaggiante anche aree pubbliche diverse da quelle espressamente indicate per tale scopo, previa deliberazione di istituzione temporanea dell'area da parte della Giunta Comunale, a seguito della verifica di idoneità da parte degli uffici comunali competenti.
3. Può essere prevista, in deroga al comma precedente, l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante all'interno di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate, previo consenso espresso dell'organizzatore che la identifica all'atto della relazione (anche planimetrica) associata dell'evento, e fatta salva l'idoneità verificata dagli uffici competenti.

4. L'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante su area pubblica è subordinata al rilascio del corrispondente provvedimento di concessione di suolo pubblico. Il provvedimento di concessione viene rilasciato, contestualmente al titolo autorizzatorio cui accede, dallo Sportello Unico Attività Produttive, che per installazioni al di fuori delle aree di cui al comma precedente, lo acquisisce dall'ufficio comunale deputato al rilascio dell'atto di concessione, secondo quanto indicato al successivo comma 7.
5. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante che rimane comunque soggetta agli artt. 68, 69 e, in caso di area adibita a Luna Park o circhi, e a tutte le disposizioni e norme ad essi correlate.  
Nei casi in cui l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante comporti l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 o 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è subordinata alle verifiche di agibilità effettuate dalle competenti commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 141 e seguenti del R.D 6 maggio 1940, n. 635.
6. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico. La violazione al divieto comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento autorizzatorio per tutto l'anno successivo.
7. L'area assegnata con l'autorizzazione si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività. I mezzi di abitazione mobile non possono sostare nelle aree assegnate ai fini dell'installazione delle attrazioni ma in apposite aree indicate dall'Amministrazione Comunale e concesse dall'ufficio preposto alle occupazioni di suolo.
8. L'assegnazione degli spazi e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante, può avvenire nell'ambito di parchi unitari, istituiti in periodi specifici dell'anno o mediante assegnazione di singoli spazi autonomi.
9. Qualora l'esercizio dell'attività riguardi l'utilizzo di aree verdi pubbliche, il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato anche all'autorizzazione o al nulla osta (a seconda delle casistiche previste dal Regolamento del Verde Pubblico) del Servizio Ambiente dell'Unione.
10. Anche l'esercizio in aree private aperte al pubblico è soggetto ad autorizzazione secondo il presente Regolamento, previo nulla osta del proprietario dell'area interessa.
11. Compatibilmente con la disponibilità dell'area, a richiesta motivata e documentata dell'impresa concessionaria, mediante un preavviso di giorni 60, l'Unione, su indicazione dei Comuni, si riserva la facoltà di differire il periodo della concessione e autorizzazione.
12. L'assegnazione degli spazi e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante, vengono conferite secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento e nel rispetto delle normative ad esse attinenti, nonché secondo le disposizioni comunali in materia di occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti per l'assegnazione delle aree e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante**

1. L'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio da parte del SUAP

dell'autorizzazione prevista dall'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.

2. Per l'assegnazione delle aree e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante, i singoli esercenti delle attrazioni devono essere in possesso:

- a. della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale, ai sensi dell'art.69 del TULPS;
- b. dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali;
- c. dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- d. della polizza assicurativa e collaudo annuale delle attrazioni che si richiede di installare.

3. L'assegnazione delle aree e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione di spettacolo viaggiante sono subordinate al previo pagamento:

- a. degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia nei Comuni dell'Unione;
- b. al versamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti (ad es. sicurezza – pulizia dell'area, ecc....), eventualmente fissati dai Comuni dell'Unione, anche in accordo con l'eventuale organizzatore della manifestazione diverso dal Comune.

## **Art. 5**

### **Obblighi degli esercenti**

1. Una volta ottenuta l'occupazione dell'area e la relativa autorizzazione all'installazione dell'attrazione, l'esercente dovrà:

- a. condurre l'attività, in modo continuativo, per tutto il periodo e negli orari previsti nei relativi titoli autorizzatori, salvo impedimenti per motivi di forza maggiore e sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo all'accadimento;
- b. esercitare la propria attività nel rispetto delle norme vigenti in materia, assumendo in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione e sollevando l'Unione e i Comuni ad essa aderenti, da ogni e qualsiasi responsabilità;
- c. adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.

2. L'esercente che, dopo aver ricevuto comunicazione di autorizzazione all'installazione dell'attrazione, disdica senza un preavviso scritto di almeno 15 giorni precedenti la manifestazione, in assenza di problemi tecnici debitamente certificati, dovrà versare una penale, se stabilita, negli importi e nelle modalità espresse con atto dell'Amministrazione del territorio nel quale si svolge l'evento.

3. Al termine della concessione, l'area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna. Il mancato ripristino è sanzionato ai sensi del Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita approvato dall'Unione dei Comuni facenti parte dell'Unione.

4. Nel corso dell'esercizio dell'attività devono essere esibiti il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività (log book) a semplice richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione rilasciata oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento .

**Art. 6**  
**Contenuto della domanda**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata attraverso l'apposito portale telematico regionale e in regola con le norme sull'imposta di bollo.

2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente;
- b) indirizzo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni, se differente dalla residenza o sede, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e P.E.C. ;
- c) estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art.69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno rispettivamente, residenza o sede, in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994 e s. m e i.;
- d) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (...)" ;
- e) denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare;
- f) denominazione della manifestazione e periodo per il quale si richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività;
- g) dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività con indicazione del Comune presso il quale avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
- h) eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
- i) dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;
- l) in caso di installazione su suolo pubblico dovrà essere presentata contestualmente la richiesta di occupazione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. copia della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall'esercente l'attività;
- b. copia del collaudo annuale delle attrazioni da installare;
- c. documentazione fotografica dell'attrazione (in caso di attrazione novità);
- d. ogni eventuale ulteriore documento e dichiarazione previsti nel portale telematico per la presentazione delle istanze.

4. Prima dell'apertura dell'attività al pubblico, l'esercente deve depositare presso i competenti uffici dell'Unione, la dichiarazione di corretto montaggio, così come previsto dall'art. 6 del D.M. 18 maggio 2007 e s. m. i.

## **Articolo 7**

### ***Elenco delle aree pubbliche disponibili***

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968 e s.m. e i e, per le attività circensi, anche nel rispetto della DGR Emilia Romagna n. 647/2007 e s.m. e i.
2. La Giunta di ogni Comune facente parte dell'Unione, approva e aggiorna quando necessario, di norma una volta all'anno, l'elenco delle aree pubbliche disponibili idonee ad ospitare l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante.
3. Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possano essere installate soltanto in specifiche aree.
4. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche. È comunque fatta salva la possibilità prevista dall'art. 3 comma 3 di autorizzare l'esercizio di attrazioni di spettacolo viaggiante all'interno delle aree in occasione di eventi o manifestazioni autorizzate.
5. Possono essere utilizzate aree non incluse nell'elenco, solo se approvate con Deliberazione di Giunta Comunale in forma temporanea.

## **Articolo 8**

### ***Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione***

1. Le domande devono essere presentate all'Unione Valli e Delizie almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi sia interesse ad esercitare l'attività spettacolo viaggiante. Fanno eccezione le domande presentate nei casi di cui all'art. 3, comma 8 e 10, che seguono l'iter autorizzatorio dell'evento.
2. Nel caso di domande di autorizzazione e di concessione per l'esercizio di attività circense e mostre itineranti con e senza l'impiego di animali, il termine per la presentazione delle stesse è 60 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'evento.
3. Le domande di autorizzazione e concessione presentate oltre i suddetti termini sono valutate soltanto qualora, tenuto conto delle domande presentate correttamente, vi siano aree dell'elenco ancora disponibili.

## **Articolo 9**

### ***Istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione e criteri di priorità***

1. Le domande di concessione e autorizzazione per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante su area pubblica verranno evase secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale dell'Unione, fino ad esaurimento degli stalli disponibili individuati nelle planimetrie.
2. Le domande non complete della necessaria documentazione verranno prese in considerazione

dalla data di protocollazione delle integrazioni prodotte dall'interessato su richiesta del SUAP.

3. Qualora più domande abbiano ad oggetto la medesima area e lo stesso periodo o periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, verrà redatta una graduatoria delle domande presentate secondo i seguenti criteri:

- a. maggiore anzianità di frequenza alle edizioni precedenti della stessa manifestazione e con lo stesso tipo di attrazione, anche non continuativa;
- b. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio come esercente attività di spettacolo viaggiante, dichiarata dall'interessato nella domanda;
- c. aver partecipato a particolari iniziative con finalità benefiche proposte dall'Amministrazione.

## TITOLO II - INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

### **Art.10**

#### ***Criteri per la composizione dei Luna Park***

1. I parchi, ai sensi del D.M. per i beni e le attività culturali del 23 maggio 2003, sono classificati nelle seguenti categorie:

- a. prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
- b. seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
- c. terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.

Rientrano nella terza categoria anche i parchi di cui alle lett. a) e b) sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

2. Per i nuovi "Luna Park", l'organico, come definito dal precedente art. 2, deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio fra le attrazioni stesse ed il massimo della funzionalità, nell'ottica di contemplare gli interessi economici degli esercenti con le aspettative del pubblico.

L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, tenuto conto della disponibilità di spazio deliberato dalla propria Giunta, nonché dei criteri prioritari di cui al presente Regolamento, stabilisce il numero ed il tipo delle attrazioni che dovranno comporre i luna-park.

Per le nuove assegnazioni verrà deliberata una graduatoria secondo i seguenti criteri:

- titolarità di un'attrazione della tipologia e caratteristica prevista nel nuovo parco;
- aver partecipato con la medesima attrazione ad una sagra, fiera o manifestazione organizzata negli anni precedenti nella stessa area;
- maggiore numero di presenze alle edizioni precedenti della stessa manifestazione e con lo stesso tipo di attrazione;
- titolarità di un'attrazione della tipologia e caratteristica prevista nel nuovo parco e che risulti idonea e certificata per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio come esercente attività di spettacolo viaggiante, dichiarata dall'interessato nella domanda.

- aver partecipato a particolari iniziative con finalità benefiche proposte dall'Amministrazione.

3. Per i "Luna Park" esistenti, individuati nell'apposito elenco di cui al precedente art. 7, il rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle attrazioni e relative concessioni, tiene conto dell'organico del Luna Park, configurato sulla maggior anzianità di presenza continuativa per la stessa manifestazione, riferita alla stessa ditta con la medesima attrazione, come da art. 11 del presente Regolamento.

Per l'inserimento di ulteriori attrazioni nell'organico di Luna Park esistenti, viene tenuto conto del concorso dei seguenti requisiti:

- a. titolarità di un'attrazione della tipologia e categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica;
- b. l'aver maturato la frequenza minima di 3 anni consecutivi nel medesimo Luna Park, con la stessa attrazione.

In caso di parità:

- c. maggiore anzianità di frequenza alle edizioni precedenti della stessa manifestazione e con lo stesso tipo di attrazione, anche non continuativa;
- d. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio come esercente attività di spettacolo viaggiante, dichiarata dall'interessato nella domanda;
- e. aver partecipato a particolari iniziative con finalità benefiche proposte dall'Amministrazione.

4. Nei parchi è prevista un'adeguata superficie per installare attrazioni novità di grande richiamo.

### **Art. 11 Referente del Luna Park**

I partecipanti a nuovi Luna Park, non inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 del presente Regolamento, o ad iniziative che per la loro dimensione possano ospitare oltre 8 attrazioni, nominano un referente che seguirà la gestione dell'area ed opererà in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale e il Servizio Attività Produttive dell'Unione.

In caso di sagre e manifestazioni, il gestore dell'evento, può in autonomia ritenersi referente nei confronti dell'Amministrazione, anche dell'area adibita a spettacolo viaggiante.

Tale referente ha le seguenti mansioni:

- cura il buon andamento del parco e prende contatti con l'Amministrazione Comunale per le eventuali necessità inerenti il parco stesso;
- propone, in accordo con le Associazioni di categoria, con l'assistenza di un tecnico abilitato, la planimetria relativa alla sistemazione delle attrazioni nel parco.

### **Art. 12 Anzianità di frequenza**

1. L'anzianità di frequenza con la medesima attrazione, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base al numero di presenze nelle varie edizioni della medesima manifestazione, intendendosi cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata per malattia o causa forza

maggiori.

2. L'anzianità di frequenza viene acquisita e conteggiata dopo tre anni di presenza continuativa con la medesima attrazione, per la stessa manifestazione.
3. Dopo la seconda assenza continuativa non giustificata si procede all'azzeramento dell'anzianità di frequenza e alla perdita di posto nell'organico.
4. La perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4, non adeguatamente motivati, comporta l'azzeramento dell'anzianità di frequenza e la perdita di posto nell'organico.

### **Art. 13**

#### ***Conversione o sostituzione temporanea di un'attrazione***

1. L'Unione, su richiesta dell'operatore, può concedere la conversione dell'attrazione, con relativo trasferimento dell'anzianità di frequenza, a condizione che:

- il richiedente abbia maturato almeno due anni di presenza continuativa con la stessa attrazione per la medesima manifestazione;
- non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park;
- conservi le stesse dimensioni ovvero non superi di norma, la superficie precedentemente concessonata del 30% e solo se lo spazio circostante lo consente e che comunque non pregiudichi lo spazio di altri concessionari vicini aventi diritto;
- la nuova attrazione sia, di tipo e soggetto, tale da non creare diretta concorrenza con altre già esistenti nel parco in base alla denominazione attribuita alle attrazioni da parte del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero dei beni culturali;
- la richiesta di conversione venga presentata almeno 60 giorni prima della manifestazione, comprensiva di tutta la documentazione e del book della nuova attrazione, al fine di una corretta valutazione delle analogie esistenti nel parco e degli spazi occupati.

2. A parità dei precedenti requisiti tra i richiedenti che presentino domanda di conversione per una medesima nuova attrazione, verrà data priorità alla ditta con maggior anzianità di frequenza e, in caso di ulteriore parità, alla ditta che chiede di convertire verso un'attrazione accessibili a persone con disabilità.

3. Qualora le dimensioni dell'attrazione convertita eccedano le misure di concessione seppure nei limiti di cui al comma 1, tale attrazione può essere equiparata all'attrazione novità e considerata prioritariamente; in tal caso, eccezionalmente, la stessa ha diritto ad occupare lo spazio novità, se quest'ultimo lo consente. L'area sino a quel momento occupata dall'attrazione convertita, sarà temporaneamente utilizzata per un'attrazione novità come definita dal presente Regolamento.

4. La conversione è preclusa per due anni dalla data di subentro per atto tra vivi.

5. E' consentita la sostituzione temporanea solo per l'immediata edizione del Luna Park nel quale l'attrazione fa parte dell'organico con una analoga, purché non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e la tipologia dell'attrazione sia diversa dalle altre già presenti nell'organico, esclusivamente nei seguenti casi:

- a. calamità naturali che abbiano danneggiato irreparabilmente l'attrazione;
- b. per casi fortuiti documentati, come il furto denunciato o il sinistro accertato e non

tempestivamente riparabile.

## **Art. 14** ***Attrazione Novità***

1. All'interno di ogni parco divertimenti può essere riservata, ove lo spazio lo consenta, un'area per la collocazione di una o più attrazioni con caratteristiche di novità, da autorizzarsi per la singola edizione.
2. Essa, per caratteristiche tecniche, deve essere in grado di suscitare interesse e richiamo, inoltre, non deve aver frequentato lo stesso parco divertimenti nei tre anni precedenti.
4. E' considerata novità sia la piccola che la media che la grande attrazione.
5. L'attrazione novità non acquisisce, pertanto, alcuna anzianità.
6. Se non ci sono proposte di attrazioni novità, l'area riservata resterà vuota o potrà essere occupata da altre attrazioni, a giudizio insindacabile dell'Ente.
7. In via eccezionale, ha precedenza nell'occupazione dell'area vuota, l'attrazione riconvertita in attrazione novità da parte di un frequentatore abituale, nel caso quest'ultima superi le dimensioni dell'attrazione originaria.

## **Art. 15** ***Successioni e subingressi***

1. La successione nella titolarità di un'attrazione per causa di morte o il subingresso per atto tra vivi per acquisizione del diritto alla pensione, per invalidità o per qualsiasi altro motivo, a favore di discendenti in linea diretta (figlio-nipote) entro il 3° grado o del coniuge o del convivente o di un parente in linea collaterale (fratello-cugino) entro il 2° grado, purché già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comportano il riconoscimento dell'anzianità maturata dal cedente, nonché della dislocazione dell'attrazione.
2. In caso di subingresso per atto tra vivi e tra persone diverse da quelle elencate nel comma 1), il subentrante acquisisce l'anzianità dell'attrazione maturata del cedente, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 in merito alla conversione di un'attrazione.  
La cessione dell'attrazione è comprovata con l'esibizione del relativo atto notarile di vendita riportante il codice identificativo dell'attrazione e dall'annotazione conseguente sui documenti di registrazione della stessa.
3. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione di una ditta individuale, a seguito di conferimento, la società mantiene l'anzianità maturata dalla ditta individuale, per la medesima attrazione e per la stessa manifestazione.
4. In caso di scioglimento di una società, non vi è trasmissione ai singoli soci dei benefici maturati dall'attrazione in organico nel luna park, ma esclusivamente al soggetto che subentra nella titolarità dell'attrazione e fa richiesta di partecipazione al parco.

**Art. 16**  
***Allestimento e funzionamento delle aree per spettacolo viaggiante***

1. La predisposizione e l'allestimento del Luna Park e delle altre aree per spettacolo viaggiante avverrà sotto la diretta vigilanza ed il controllo dell'Unione in collaborazione con il Settore tecnico del Comune interessato, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. La distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture (padiglioni, edifici, ecc.) deve essere non inferiore a quella riportata nel manuale di uso e manutenzione o nel libretto dell'attività ed in ogni caso idonea ad evitare interferenze e consentire l'accesso ai mezzi di sicurezza e controllo.
2. La Commissione Comunale Safety Security, in base all'analisi dell'evento in cui è inserito il Luna Park impartisce le necessarie disposizioni e prescrizioni di propria competenza per assicurare il normale svolgimento della manifestazione.
3. In ogni caso l'uso degli apparecchi sonori dovrà essere tenuto ad un livello moderato e limitato agli orari come da "Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita" approvato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
4. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo o per motivi di immoralità documentata, la ditta potrà essere formalmente richiamata e, se recidiva, subirà la revoca dell'autorizzazione; tale ditta sarà sanzionata con almeno due anni di sospensione, senza perdita di diritti preferenziali.
5. Le attrazioni dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità.

**Articolo 17**  
***Date di inizio delle attività, orari di apertura e altre iniziative  
in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee***

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee, l'Unione, sulla base di quanto indicato dai Comuni o dalle Commissioni Comunali di vigilanza, stabilisce:
  - la data di inizio dell'occupazione dell'area concessa e la data in cui l'area deve essere lasciata libera;
  - la data di inizio e la durata delle attività;
  - gli orari quotidiani di apertura e chiusura dell'attività di divertimento.
2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazioni e le attività devono essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali condizioni atmosferiche avverse.
3. L'Unione può concedere proroghe oltre la data stabilita senza che ciò costituisca acquisizione di diritti per le future edizioni.
4. L'Unione o le Amministrazioni Comunali potranno proporre agli esercenti la partecipazione a particolari iniziative con finalità benefiche.  
L'aver aderito a tali iniziative proposte dall'Amministrazione, sarà uno dei criteri per la formazione di graduatorie finalizzate alle nuove assegnazioni e agli inserimenti in organico nei luna park.

**Articolo 18**  
**Durata delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. La durata delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante sul territorio dell’Unione, non potrà essere superiore a 30 giorni consecutivi e comunque non superiore a 90 giorni complessivi per anno solare, per comune, per ciascun titolare di licenza di spettacolo viaggiante.
2. Ulteriori prescrizioni particolari relative alla durata delle occupazioni e alla tipologia delle attrazioni, potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di individuazione delle aree comunali disponibili per le installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, in base alla natura dell’area oggetto dell’occupazione.

**Articolo 19**  
**Comunicazione alle organizzazioni sindacali**

1. L’Ente, completata la fase istruttoria per la definizione dei parchi divertimento, comunica alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, almeno 40 giorni prima dell’inizio della manifestazione, l’elenco delle istanze accoglibili, con l’indicazione delle motivazioni del loro accoglimento, assegnando il termine di 15 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare eventuali osservazioni.
2. Le osservazioni di cui al precedente punto 1) non sono vincolanti al fine della composizione del Luna Park.

**TITOLO III – SPETTACOLI CIRCensi**

**Articolo 20**  
**Area e frequenza delle manifestazioni circensi**

1. L’installazione dei circhi con animali è consentita esclusivamente nelle aree appositamente deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle indicazioni tecniche impartite dalla Regione Emilia Romagna sul benessere animale e in materia igienico sanitaria.
2. I circhi diversi da quelli del comma 1), possono essere installati, se le dimensioni rispettano le prescrizioni di prevenzione incendi, anche nelle aree previste per lo spettacolo viaggiante di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
3. E’ ammessa l’installazione dei circhi in aree private, purché idonee per dimensione, sicurezza e rispetto delle condizioni igienico sanitarie e ambientali, previo nulla osta del proprietario dell’area e presentazione di dichiarazione sostitutiva del richiedente che sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subiti.
4. Non sono concesse più di due manifestazioni annuali di circhi per ogni Comune facente parte dell’Unione e la durata delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante sul territorio dell’Unione, non potrà essere superiore a 30 giorni consecutivi.
5. Salvo ne sussistano i presupposti, il termine dei 30 giorni consecutivi può essere prorogato per un periodo stabilito con deliberazione di Giunta dell’Amministrazione Comunale del territorio

nel quale si svolge l'evento.

**Art. 21**  
**Tutela degli animali**

1. Nei circhi con presenza di animali, l'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio Veterinario ASL competente, al rispetto della normativa di settore, e alle seguenti prescrizioni:

- a) gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi;
- c) gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.

2. Negli spettacoli di cui al comma precedente con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche esotiche, è fatto obbligo di:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali e abbiano dimensioni compatibili con le caratteristiche biologiche della specie in linea previste nella D.G.R. Emilia Romagna n. 647/2007 e s.m. e i. e con le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES;
- b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolinità pubblica.

**TITOLO IV- SANZIONI E REVOCHE**

**Articolo 22**  
**Motivi di revoca e sanzioni**

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto a sanzione pecuniaria in misura fissa di Euro 200,00.

2. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo oppure motivo di immoralità documentata, l'Unione potrà richiamare la ditta in questione e, se recidiva, potrà revocare la concessione e relativa autorizzazione.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e ogni onere e tributo dovuto, oltre ad eventuali danni arrecati ai beni comunali, comporta l'esclusione degli

inadempienti da una successiva analoga concessione nell'ambito di tutto il territorio dell'Unione.

4. In caso di danneggiamento del manto stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, l'assegnatario dell'area dovrà provvedere a proprie spese al ripristino.

5. L'Unione si riserva di revocare l'atto di autorizzazione e relativa concessione ove si accertino gravi irregolarità o violazioni alle leggi sanitarie o di pubblica sicurezza.

6. La mancata esibizione del manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività (log book) a semplice richiesta degli organi di vigilanza comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione rilasciata oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento.

7. Qualora, per imprevedibili motivi di pubblico interesse, all'atto dell'installazione delle strutture non fosse possibile mantenere la concessione, l'Unione, su indicazione dei Comuni, si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.

## **Articolo 23**

### **Abrogazioni**

Il presente testo modifica e sostituisce il Regolamento approvato con Delibera C.U n. 13 del 30/07/2018, integrato con le modifiche dalla Delibera C.U. n. 19 del 09/04/2019.